



**CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
U.N.E.P. – Ufficio Esecuzioni**

EVENTO FORMATIVO 27 MARZO 2015

Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean"

" Procedure Esecutive: Novità Normative "

Dr. Amedeo Sperti - *Funzionario Unep Preposto Ufficio Esecuzioni*

PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

EX ART. 521-BIS CPC

- **Le novità normative in materia di P.V. ex art. 521 – bis cpc**

- **Le lacune normative in materia di P.V. ex art. 521 – bis cpc**

- **L'ambito oggettivo di operatività del P.V. ex art. 521 – bis cpc**

- **L'inquadramento sistematico del P.V. ex art. 521 – bis cpc**

- **Differenziazione tipologica del P.V.**

Le novità normative in materia di P.V. ex art. 521 – bis cpc

sono essenzialmente quattro:

1) Il *modus procedendi*:

- non più quello del pignoramento mobiliare presso il debitore, mediante ricognizione *in loco*;
- ma quello previsto per il pignoramento immobiliare, mediante notificazione e successiva trascrizione;
si passa dalla individuazione spaziale/materiale alla individuazione tabellare/ufficiale del veicolo oggetto di pignoramento; in particolare, l'individuazione spaziale/materiale non è più requisito indefettibile del P.V., non essendo più necessaria la ricognizione *in loco* del veicolo come elemento essenziale costitutivo del P.V.; tuttavia, bisogna mettere in evidenza che il requisito della individuazione spaziale/materiale del veicolo non viene meno in assoluto, in quanto si tratta di spostamento cronologico di tale requisito: dalla fase iniziale del pignoramento alla fase successiva della vendita o assegnazione.

2) Il foro dell'esecuzione forzata sui veicoli:

la competenza giurisdizionale in materia di P.V. ex art. 26 comma 2° c.p.c., così come novellato dalla L. n. 162/2014 di conversione del DL n. 132/2014, non è più quella del luogo di ubicazione del veicolo pignorando, ma quella del luogo del debitore intestatario del veicolo pignorando.

3) La doppia custodia *ex lege* del veicolo pignorato:

- la custodia iniziale del V.P. in capo al debitore, senza diritto a compenso (dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore al momento della presa in consegna in capo all'IVG);
- la custodia successiva V.P. in capo all'IVG, con diritto al compenso (dal momento della sua presa in consegna).

- 4) L'intervento operativo/sanzionatorio degli organi di polizia, dopo il decorso inutile del termine legale di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di P.V.

Le lacune normative in materia di P.V. ex art. 521 – bis cpc

sono essenzialmente tre:

- 1) La mancata previsione legale della necessità di sottoscrizione dell'atto di P.V. in capo alla parte creditrice procedente, relativamente alla descrizione del veicolo pignorando, individuato dalla stessa parte sulla base delle risultanze ufficiali del PRA, così come previsto espressamente per l'atto di pignoramento immobiliare, a norma dell'art. 170 disp. att. c.p.c.

La soluzione ermeneutica, idonea a colmare tale lacuna normativa, non può che essere l'applicazione analogica dell'art. 170 disp. att. c.p.c.

Comunque, potrebbe trattarsi anche di lacuna normativa apparente, in quanto soltanto l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sempre sottoscritto dalla parte creditrice procedente ex art. 170 disp. att. c.p.c., nella misura in cui l'individuazione dell'immobile pignorando nell'atto notificando di pignoramento immobiliare può essere effettuata soltanto ed esclusivamente dalla parte creditrice procedente; al contrario, l'individuazione del veicolo pignorando nell'atto notificando di P.V. può essere effettuata non soltanto, *a priori*, dalla parte creditrice procedente, come avviene in caso di P.V. ex art. 521 – bis c.p.c. su istanza della parte creditrice procedente, ma anche, *a posteriori*, d'ufficio, ad opera dell'ufficiale giudiziario interpellante, ricevente nel verbale di pignoramento mobiliare presso il debitore la dichiarazione sottoscritta del debitore di proprietà di determinato veicolo, rinvenuto *in loco*.

2) La mancata previsione legale della informativa agli organi di polizia, al fine del loro intervento operativo-sanzionatorio, dopo il decorso inutile del termine legale di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di P.V.; infatti, prima dell'eventuale trascrizione al PRA dell'atto di P.V., gli organi di polizia non hanno alcuna conoscenza giuridica dell'avvenuto P.V. ex art. 521 – bis c.p.c., e, pertanto, non sono in grado di operare.

Tale lacuna normativa è colmabile attraverso l'onere della parte creditrice procedente, quale parte interessata diligente, di attivarsi in due modi alternativi:

- o attraverso la notificazione dell'atto di P.V. anche agli organi di polizia, predisponendo una ulteriore relazione di notificazione nel contesto dell'atto di P.V. ex art. 521 – bis c.p.c.;
- oppure, attraverso la segnalazione a mezzo PEC agli organi di polizia, dopo il decorso inutile del termine legale di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di P.V.

3) la terza lacuna normativa *in subiecta materia* è il mancato coordinamento sistematico tra il *dies a quo* del termine perentorio legale di 30 giorni per il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo del P.V. ex art. 521 – bis, commi terzo, quinto e sesto, c.p.c., ed il *dies a quo* del termine perentorio legale di 90 giorni per il deposito in cancelleria della istanza di vendita o assegnazione del V.P. ex art. 497 c.p.c.

Infatti, può accadere, con elevata probabilità, che il primo *dies a quo* non decorra, per la mancata presa in consegna/custodia del V.P. in capo all'IVG, a causa dell'inadempimento dell'obbligo del debitore pignorato (custode ex lege del V.P.) di consegna all'IVG del V.P. medesimo; mentre, il secondo *dies a quo*, decorrente automaticamente dal compimento del P.V., ossia dal giorno del perfezionamento della notificazione dell'atto di P.V., può comportare

la perdita di efficacia dell'atto di P.V., per decorso inutile del termine perentorio legale di 90 giorni, previsto per il deposito in cancelleria della istanza di vendita o assegnazione del V.P. ex art. 497 c.p.c., con la conseguente estinzione del processo esecutivo di espropriazione forzata, a norma del combinato disposto degli articoli 497 e 630 c.p.c.

In concreto si tratta di *impasse*, attualmente superabile nel seguente modo:

- deposito contestuale in cancelleria sia della nota di iscrizione a ruolo del P.V. ex art. 521 – bis sia della istanza di vendita del V.P., dopo il decorso inutile di 10 giorni dal perfezionamento della notificazione dell'atto di P.V.;
- conseguentemente, diventa applicabile l'ultimo comma dell'art. 521 c.p.c., che obbliga il G.E. a disporre la sostituzione del custode del mobilio pignorato, con nomina obbligatoria a custode giudiziario dell'IVG, avente il potere-dovere di accesso *in loco*, al fine dell'asporto del mobilio pignorato, previa ricognizione, anche con l'assistenza della forza pubblica.

L'ambito oggettivo di operatività del P.V. ex art. 521 – bis cpc

Il P.V. ex art. 521 – bis cpc ha ambito oggettivo di operatività delimitato, in quanto può avere per oggetto soltanto i veicoli soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA; il che tenendo in debita considerazione il primo comma dell'art. 521 – bis cpc, che rinvia alla legge speciale istitutiva del PRA, relativamente alla iscrizione al PRA di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

In base alla legge speciale istitutiva del PRA, così come novellata ed attualmente vigente, vi sono tre tipi di veicoli, che, pur rientrando nella categoria generale triplice di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, NON sono soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA:

- le trattrici agricole;
- i ciclomotori;
- i rimorchi di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Per tali veicoli, esclusi dall'obbligo di iscrizione al PRA, rimane in vigore il requisito indefettibile dell'individuazione spaziale/materiale, come elemento essenziale costitutivo del pignoramento mobiliare presso il debitore.

L'inquadramento sistematico del P.V. ex art. 521 – bis cpc

Il P.V. ex art. 521 – bis cpc è inquadrabile sistematicamente in due modi alternativi:

- o come *genus* autonomo rispetto al *genus* del pignoramento mobiliare presso il debitore, equiparabile giuridicamente al *genus* del pignoramento immobiliare nel *modus procedendi*;
- oppure come *species* del *genus* pignoramento mobiliare presso il debitore.

Occorre subito sottolineare che l'opzione per l'uno o l'altro inquadramento sistematico ha rilevanza giuridica non solo teorica-dogmatica, ma anche e soprattutto pragmatica-operativa,

in quanto influisce sull'applicabilità o meno di istituti processuali civili peculiari del pignoramento mobiliare presso il debitore, come i seguenti:

- l'asporto immediato a mezzo IVG ex art. 520, comma secondo, ultimo periodo, c.p.c.;
- il pignoramento mobiliare d'ufficio, in conseguenza dell'interpello al debitore, con contestuale ricognizione *in loco* e stima del mobilio pignorato, a norma del combinato disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 492 c.p.c.;
- il pignoramento mobiliare d'ufficio, in conseguenza dell'accesso telematico al PRA, a norma del combinato disposto degli artt. 492-bis e 521-bis c.p.c.

Pertanto, assume importanza determinante l'analisi degli argomenti giuridici a fondamento giustificativo dei due inquadramenti sistematici alternativi suddetti.

Precisamente, gli argomenti giuridici a favore del primo inquadramento sistematico sono due:

- la previsione di disciplina legale *ad hoc*, di cui agli articoli 521 – bis e 26, comma secondo, c.p.c.;
- la lettera del primo comma dell'art. 521 – bis c.p.c., in ordine alla modalità di esecuzione del P.V. equivalente alla modalità di esecuzione del pignoramento immobiliare.

Gli argomenti giuridici a favore del secondo inquadramento sistematico sono due:

- la *sedes materiae*, ossia la collocazione sistematica del P.V. ex art. 521 – bis cpc nel capo secondo del titolo secondo del libro terzo del c.p.c., cioè la materia dell'espropriazione mobiliare presso il debitore;
- la previsione espressa del settimo ed ultimo comma dell'art. 521 – bis c.p.c., secondo cui al P.V. ex art. 521 – bis cpc si applicano in quanto compatibili le disposizioni del capo secondo del titolo secondo del libro terzo del c.p.c.

Personalmente propendo per il secondo inquadramento sistematico, in quanto ritengo giuridicamente compatibile il P.V. ex art. 521 – bis cpc sia con l'asporto immediato a mezzo IVG ex art. 520, comma secondo, ultimo periodo, c.p.c., sia con il pignoramento mobiliare d'ufficio; il che affermo nella misura in cui l'individuazione spaziale/materiale del veicolo pignorando, da un lato non è più requisito indefettibile del P.V. (non essendo più necessaria la ricognizione *in loco* del veicolo come elemento essenziale costitutivo del P.V.), ma dall'altro lato non è impossibile: infatti, la compatibilità giuridica del P.V. ex art. 521 – bis cpc sia con l'asporto immediato a mezzo IVG ex art. 520, comma secondo, ultimo periodo, c.p.c., sia con il pignoramento mobiliare d'ufficio, sta proprio nella possibilità concreta di individuazione spaziale/materiale del veicolo pignorando ad opera dell'ufficiale giudiziario, al momento dell'accesso *in loco* presso il debitore.

In particolare, a mio modesto parere, è giuridicamente possibile il P.V. su istanza del creditore procedente, con asporto immediato, a norma del combinato disposto degli artt. 482, 520, comma secondo, ultimo periodo, e 521 – bis c.p.c., sulla base di tre dati normativi *de iure condito*, da considerarsi contestualmente:

- la compatibilità della notifica dell'atto di P.V. con l'asporto immediato a mezzo IVG del veicolo pignorato, a norma del 7° ed ultimo comma dell'art. 521 – bis c.p.c.;
- la legittimità dell'asporto del veicolo, oggetto del pignoramento, anche prima del perfezionamento della notificazione dell'atto di P.V., in caso di autorizzazione giurisdizionale all'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c, stante il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione N. 2742/2015;
- la legittimità del potere dell'U.G. di conferimento all'IVG della custodia del veicolo, anche prima del decorso del termine legale di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di P.V., di cui al 1° comma dell'art. 521 – bis c.p.c., trattandosi di termine non dilatorio, ma acceleratorio, nonché sussistendo l'urgenza implicita nell'art. 482 c.p.c.

Ovviamente, la notificazione dell'atto di P.V. 521 – bis c.p.c. con autorizzazione presidenziale all'esecuzione immediata ex art. 482 cpc e contestuale asporto immediato del V.P. a mezzo IVG su autorizzazione dell'U.G. ex art. 520, comma secondo, ultimo periodo, cpc, deve essere richiesta ed effettuata necessariamente a mani e con urgenza, previa esatta indicazione a cura della parte creditrice istante del luogo di ubicazione del veicolo oggetto di pignoramento e di asporto.

Differenziazione tipologica del P.V.

In conclusione, in base all'interpretazione sistematica del libro terzo c.p.c., così come novellato dalla L. n. 162/2014 di conversione del DL n. 132/2014, risulta giuridicamente possibile differenziare sei tipi di P.V.:

- 1) P.V. su istanza del creditore procedente, senza asporto immediato, a norma dell'art. 521 – bis cpc;
- 2) P.V. su istanza del creditore procedente, con asporto immediato, a norma del combinato disposto artt. 482, 520, comma secondo, ultimo periodo, e 521 – bis cpc;
- 3) P.V. d'ufficio, in conseguenza dell'interpello al debitore, a norma del combinato disposto artt. 492, commi quarto e quinto, e 521 – bis cpc;
- 4) P.V. d'ufficio, in conseguenza dell'accesso telematico al P.R.A. ed altre banche-dati pubbliche, a norma del combinato disposto artt. 492 – bis, commi secondo, terzo e quarto, e 521 – bis cpc;
- 5) P.V. su scelta del creditore procedente, in conseguenza dell'accesso telematico al P.R.A. ed altre banche-dati pubbliche, a norma del combinato disposto artt. 492 – bis, commi secondo e settimo, e 521 – bis cpc;
- 6) P.V. d'ufficio meramente virtuale, in conseguenza dell'interpello al debitore, a norma dell'art. 492, commi quarto e quinto, cpc.

Dr. Amedeo Sperti

Funzionario Unep Preposto Ufficio Esecuzioni